

Gentili Clienti
Loro sedi

Desio li 10 aprile 2024

Informativa n. 4

OGGETTO: Nuovi limiti alle compensazioni fiscali

Egredi Signori,
riassumiamo di seguito i limiti previsti per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali previsti dall'art. 31, comma 1, del DI n. 78 del 31/05/2010 nonché quelli da ultimo introdotti dalla Legge di stabilità per il 2024 e dal recente DI n. 39 del 29/03/2024.

Trattasi, in particolare, di:

- divieto di compensazione per debiti scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo;
- divieto di compensazione per debiti scaduti superiori a 100.000 euro, in vigore dal 1° luglio 2024 – **NOVITA'**;
- divieto di utilizzo in compensazione dei crediti maturati in relazione agli interventi edilizi agevolati, in presenza di debiti superiori ad euro 10.000, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento – **NOVITA'**

Segnaliamo, inoltre, i nuovi adempimenti introdotti per l'utilizzo in compensazione dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi "industria 4.0" e Ricerca e Sviluppo, già applicabili per le quote non fruite alla data del 30 marzo 2024 dei crediti maturati nell'anno 2023.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Commerciale VBA



Divieto di compensazione per debiti scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo

Per effetto di quanto previsto dall'art. 31 del DI 78/2010, la compensazione "orizzontale" dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di **inosservanza** del divieto di cui sopra è prevista la **sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo** e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Secondo Assonime (circolare n. 1 del 2024) il divieto di compensazione appare ragionevole e adeguatamente equilibrato nella misura in cui esso viene ad esplicare effetti limitatamente agli importi iscritti a ruolo; viceversa, laddove si ritenga operante il divieto anche per la parte eccedente gli importi iscritti a ruolo, lo stesso provocherebbe **effetti non proporzionati** rispetto alla situazione di specie.

Secondo l'Agenzia entrate (da ultimo vedasi la Risposta n. 54 del 28/02/2024) il limite di 1.500 euro deve invece intendersi come un **limite assoluto** e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

Il divieto di compensazione non si applica:

- alle compensazioni "verticali" (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta);
- nel caso di iscrizioni a ruolo per debiti diversi dalle imposte erariali (ad esempio, tributi locali, contributi, contravvenzioni della strada, ecc.);
- nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento (quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento);
- in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione;
- in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione; in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, si precisa quanto segue: se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere e, quindi, solamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo diventa immediatamente riscuotibile, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato.

Nuovo divieto di compensazione per debiti scaduti superiori a 100.000 euro, in vigore dal 1° luglio 2024.

Il DI n. 39 del 29/03/2024 (Decreto "salva conti") ha apportato alcune modifiche al nuovo divieto recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2024.

La compensazione "orizzontale" è ora vietata per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o per atti emessi dall'Agenzia delle entrate ed affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Le principali differenze rispetto al divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 euro sono le seguenti:

- ai fini della verifica del superamento del limite si considerato non solo i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, ma anche i debiti risultanti dagli atti emessi dall’Agenzia delle entrate;
- al superamento del limite di 100.000 euro viene meno la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione orizzontale per tutti i crediti diversi da quelli relativi a contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa (ad esempio INPS IVS Artigiani e Commercianti), contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, premi INAIL;
- il divieto di compensazione cessa di applicarsi esclusivamente a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate;
- la compensazione effettuata in violazione di tale disciplina si considera come non effettuata e, conseguentemente, altrettanto non effettuato si considera il versamento dei tributi/contributi compensati;
- la norma non prevede una specifica sanzione: il contribuente che viola questo divieto si ritrova esposto nella generalità dei casi alle sanzioni previste per l’omesso versamento dei tributi/contributi illegittimamente compensati.

Il nuovo divieto si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2024.

Nuovo divieto di utilizzo in compensazione dei crediti maturati in relazione agli interventi edilizi agevolati, in presenza di debiti superiori ad euro 10.000, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.

Il DI n. 39 del 29/03/2024 (Decreto “salva conti”) ha introdotto un **nuovo divieto di compensazione per i crediti originati da interventi edilizi agevolati** (Superbonus 110%, bonus casa, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), **in presenza di debiti superiori ad euro 10.000, allorché siano decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.**

In particolare, **la compensazione “orizzontale” dei predetti crediti**, presenti nella piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, **è sospesa fino a concorrenza degli importi a debito non pagati.**

Nel caso sia disposta la sospensione, restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti, con conseguente rischio di perdita della possibilità di utilizzo dei crediti medesimi (la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso).

Il nuovo divieto si applica a decorrere dal 30 marzo 2024.

Nuovi adempimenti introdotti per l’utilizzo in compensazione dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi “industria 4.0” e Ricerca e Sviluppo

Per poter utilizzare in compensazione i **crediti per investimenti in beni strumentali nuovi “industria 4.0” e Ricerca e Sviluppo**, i contribuenti sono tenuti a:

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024:

- **comunicare preventivamente**, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
- **trasmettere una seconda comunicazione**, anch'essa in via telematica, al completamento degli investimenti effettuati.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e sino al 29 marzo 2024:

- **trasmettere una comunicazione**, via telematica, al completamento degli investimenti effettuati.

Il modello di comunicazione deve essere adottato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Per gli investimenti in soli beni strumentali nuovi “industria 4.0” effettuati nell'anno 2023:

la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra; pertanto, fino a che non sarà reso disponibile il relativo modello, **l'utilizzo dei crediti deve ritenersi sospeso**.